



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

TEL/ FAX 091 8999711 / 778

Il SETTORE - Economico Finanziario UFFICIO TRIBUTI – IMU/TARI

Proposta di deliberazione

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2023.

PREMESSO che:

-L'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

-con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO:

-il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, che doveva essere adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della L. 160/2019;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto il D.M. del 30.12.2022e la circolare Dait n.128, con cui viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/25, da parte degli Enti Locali al 30.04.2023.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU,) in vigore dal 1 gennaio 2020 ;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot.6259 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo in materia di "finzione giuridica" che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art.1del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari ;

DATO ATTO che:

-ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

-il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane";

-la risoluzione n. 7/DF/2021 con la quale il Ministero ha chiarito che l'obbligo di rasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal Decreto 20 luglio 2021 sopra citato deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'aliquota di Base per l'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'aliquota di base per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020) e ssmm.ii.;

VISTA il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge n.197/2022;

VISTA la legislazione e i Regolamenti vigenti in materia;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.19 del 17.06.2020 esecutiva, avente ad oggetto: approvazione aliquote e detrazioni/riduzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU – Art.1, commi da 739 a 783 della Legge n.160/2019 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

RICHIESTO i parere al Collegio dei revisori dei Conti;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

DI CONFERMARE per l'anno 2023, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" così distinte :

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6,00 (0,60 %)
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 (0,10 %)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	2,50 (0,25 %)
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	Esenti
AREE FABBRICABILI	10,60 (1,06 %)
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota 10,60 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,60 (1,06 %)
Fabbricati categoria D esclusi D5	10,60 (1,06 %)
Fabbricati categoria D/5	10,60 (1,06 %)
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,60 (1,06 %)
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO <u>riduzione di imposta al 75 per cento.</u>	10,60 (1,06 %)

DATO ATTO CHE le aliquote e le detrazioni erano state determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17.06.2020 e confermate anche per gli anni 2021 e 2022, ad eccezione dell'esenzione operata, ope legis, per i fabbricati di proprietà costruiti e destinati alla vendita dalle imprese di costruzione, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio;

DI PUBBLICARE copia della presente deliberazione sul sito Web istituzionale del Comune;

DI INVIARE per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;


Il Responsabile del Procedimento-IMU
(Rag. Antonina IACUZZO)




IL RESPONSABILE del II SETTORE
(Rag. Salvatore FEDERICO)



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

SETTORE II
Servizio Economico Finanziario

Oggetto: “ Conferma aliquote e Detrazioni Per L'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2023

PARERE del Responsabile del Settore Finanziario – In Ordine alla regolarità tecnica
(Art. 12, comma 1°- L. R. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole.

Cerda li 08.03.2023



Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)

PARERE del Responsabile dell'Ufficio – In ordine alla regolarità contabile
(Art.12 comma 1° - L. R.. 30/2000)

Si Esprime Parere Favorevole

Cerda li 08.03.2023



Il Responsabile del settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)

COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNE DI CERDA

U 9 MAR 2023

Prot. n. 3445
UFF. P.C.-E.

RAB

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 155 del 08/03/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2023.

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Cerda, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2020, nelle persone dei Sig.ri Rocco Elio Dr. Martorana- Presidente, Mario Dr. Di Gangi e Fabio Dr. Campagna- componenti,

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente il seguente oggetto: " **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2023.**", ricevuta in data 08/03/2023 a mezzo pec dal Responsabile ai Servizi Finanziari;

RICHIAMATI

- L'art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;
- con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;
- **l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001**, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
- il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della L. 160/2019;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

EVIDENZIATO che:

- - che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il D.M. del 30.12.2022e la circolare Dait n.128, con cui viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/25, da parte degli Enti Locali al 30.04.2023

CONSIDERATO

- la Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17.06.2020 con la quale è stato approvato il **Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1 gennaio 2020** ;
- la **Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU** ;

PRESO ATTO

- che vengono proposte le seguenti aliquote da confermare dall'anno 2020:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	6,00 (0,60 %)
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 (0,10 %)
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	2,50 (0,25 %)
TERRENI AGRICOLI (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	Esenti
AREE FABBRICABILI	10,60 (1,06 %)
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); Per l'applicazione sia dell'aliquota 10,60 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,60 (1,06 %)
Fabbricati categoria D esclusi D5	10,60 (1,06 %)
Fabbricati categoria D/5	10,60 (1,06 %)
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,60 (1,06 %)
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO <u>riduzione di imposta al 75 per cento.</u>	10,60 (1,06 %)

CHE le aliquote e le detrazioni erano state **determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17.06.2020 e confermate anche per gli anni 2021 e 2022**, ad eccezione dell'esenzione operata, ope legis, per i fabbricati di proprietà costruiti e destinati alla vendita dalle imprese di costruzione, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio.

VISTI

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- ilDecreto Legislativo 152/2006
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento IMU;

ACQUISITO

il parere positivo di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi in data 08/03/2023 dal Rag. Salvatore Federico;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si fa presente che per la redazione della presente relazione il Collegio si è riunito in teleconferenza la stessa viene sottoscritta dai componenti il Collegio digitalmente.

L'Organo di Revisione

Rocco ELio Dott. Martorana (Presidente)

Mario Dott. Di Gangi(Componente)

Fabio Dott. Campagna (Componente)



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

II[^] Commissione Consiliare

Programmazione e Sviluppo Economico, Attività Produttive, Bilanci, Tariffe e Patrimonio

Verbale n. 2 del 27/03/2023

L'anno 2023 il giorno Ventisette del mese di Marzo presso la Casa Comunale sita in Piazza La Mantia, è stata convocata con nota prot. n. 4119 del 23/03/2023 per le ore 10:00 la II Commissione Consiliare;

I punti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Variazione annualità' 2023, in gestione provvisoria – punto 8,4 dell'allegato contabile 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
2. Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – anno 2023.
3. Approvazione tariffe TARI, anno 2023.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dip. Chiappone Giuseppe Nunzio.

Alle ore 10:20 risultano assenti i Componenti Consiglieri Guida Floriana e Bulfamante Pietro.

Visto l'art. 15, comma 2, secondo il quale la riunione della Commissione è valida quando sono presenti la maggioranza dei componenti;

Preso atto che, manca il numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione

(Battaglia Domenico)

Il Segretario verbalizzante
(Chiappone Giuseppe Nunzio)